

CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURE E LAVORI DI
MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETA'
E/O GESTITO DA A.R.T.E. SAVONA- BIENNALE

CIG: _____ ; CUP: _____

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia
della Provincia di Savona con sede in Savona Via Aglietto n. 90, partita IVA
00190540096.

DITTA APPALTATRICE: - Via -
- P. IVA

RIBASSO OFFERTO% Euro

IMPORTO NETTO LAV. APPALTATI Euro

L'anno duemila..... il giorno del mese di, nella
sede di Via Aglietto 90 in Savona avanti a me Ufficiale Rogante
..... in qualità di Ufficiale Rogante giusto Decreto n° 196 del
25.08.2010, nell'interesse dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia
della Provincia di Savona, sono comparsi i Signori:

....., nato il a, domiciliato per la carica
....., n., con codice fiscale

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Azienda Regionale Territoriale
per l'Edilizia della Provincia di Savona con sede in Savona, via Aglietto n. 90,
partita IVA 00190540096, di seguito denominata A.R.T.E., che agisce ai sensi
della Delibera della Giunta Regionale n. del

e

..... nato il a, residente a
....., Via con codice fiscale

(nella sua qualità di dell'Impresa con sede in

....., partita IVA), di seguito denominato

"Appaltatore", che agisce nella sua qualità di

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,

dichiarano di rinunciare concordemente e con il mio consenso all'assistenza

dei testimoni al presente atto e

premessi

- che nel Programma Triennale 2016-2018 e nell'elenco annuale dei lavori

per il 2016 di A.R.T.E. Savona , approvato con Decreto

dell'Amministratore Unico n. in data / /20 .. è inserito

l'intervento relativo ai lavori per la manutenzione del patrimonio di

proprietà e/o gestito da A.R.T.E. ;

- che con Decreto n. in data è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori sopra descritti;

- che con Decreto n° del è stata indetta gara d'appalto con

procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e

s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi forniture", e

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso per contratto da

stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara,

al netto degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera

a) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., e con l'esclusione automatica

delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, D. Lgs. 163/2006 e

s.m.i.;

- che con Decreto n° del è/sono stato/stati

approvato/approvati il verbale/i verbali di gara a procedura aperta

esperita/esperite in data, disponendo l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa per l'importo netto di Euro oltre l'I.V.A., importo pari alla somma di Euro determinato a seguito del ribasso del% sull'importo di Euro relativo alle lavorazioni e di Euro relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che in virtù di Decreto n° del, in esito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

- che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. ;

- che l'impresa in persona del Sig. e il responsabile del procedimento geom. Maurizio Noli, con verbale in data hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.

D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi , forniture";

Regolamento Generale - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

Art. 2

Oggetto dell'affidamento

A.R.T.E. affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori in epigrafe, consistenti nelle prestazioni e somministrazioni occorrenti per gli interventi di manutenzione – opere edili ed affini- non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo la necessità della Stazione appaltante nonché nel servizio di reperibilità, al di fuori del normale orario di lavoro, da effettuarsi sul patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà e/o gestito dall’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona, costituito dagli immobili di cui all’elenco contenuto nell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante del presente contratto, ad esso allegato e firmato digitalmente dalle parti in segno di piena e incondizionata accettazione, da considerarsi indicativo e non esaustivo in quanto soggetto a variazioni durante il corso del contratto, determinate dalla vendita e/o acquisizione di unità immobiliari da parte della Stazione Appaltante.

Art. 3

Importo del contratto

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a Euro; tale importo è dovuto alla somma di Euro (parte

depurata del ribasso di gara del%) e di Euro
(importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento che non è soggetto ad alcun ribasso).

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale, fatti salvi in ogni caso i limiti di legge.

Art. 4

Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate A.R.T.E. comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 5

Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con le risorse finanziarie derivanti da fondi propri di A.R.T.E. Savona.

Art. 6

Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto si intende stipulato a misura ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 comma 2 lettera a) prima parte del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai fini della contabilizzazione lavori, dai prezzi dell'elenco prezzi allegato al presente atto, così come da quelli desunti dal Prezzario Regione Liguria Anno 2014, saranno estrapolati gli oneri diretti per la sicurezza sulla base del

coefficiente K pari al 3% dei prezzi stessi; detti oneri non sono soggetti a ribasso d'asta così come gli oneri relativi alle opere provvisionali, considerati oneri speciali per la sicurezza.

Nel caso in cui negli elenchi prezzi suindicati esistano più voci per la stessa lavorazione, verranno applicati i prezzi più favorevoli alla Stazione appaltante a discrezione della Direzione Lavori.

Su tutti i prezzi per la contabilizzazione dei lavori, con esclusione di quelli relativi agli oneri per la sicurezza, sarà applicato il ribasso d'asta offerto, pari al _____ %, con le modalità soprariportate.

Gli oneri della sicurezza, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori.

Per i soli interventi ordinati all'Appaltatore come "urgenti", e pertanto da assolversi immediatamente e fuori dal normale orario di lavoro, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali compreso il sabato, sarà riconosciuta una maggiorazione del 25% sui prezzi degli articoli da utilizzarsi per la contabilizzazione delle prestazioni rese, quale diritto d'urgenza. Per gli stessi interventi "urgenti" effettuati nei giorni festivi o dalle ore 22.00 alle ore 7.00 dei giorni feriali la maggiorazione applicata sarà del 30%.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate dal personale incaricato, in apposito documento.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 7

Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'allegato A al DPR n° 207 del 05.10.2010, nonché della normativa vigente e delle eventuali indicazioni in materia date dall'A.N.AC. è la seguente:

Importo complessivo lordo dell'appalto Euro 2.020.000,00 di cui Euro 202.000,00 per oneri della sicurezza - categoria prevalente OG1 classifica IV

lavorazione	categoria	classifica	livello di importo fino a Euro	importo lordo d'opera in Euro	% parti d'opera	subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1 prevalente	III	1.033.000	707.000	35,00%	30%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	III	1.033.000	606.000	30,00%	100%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	II	516.000	404.000	20,00%	100%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	II	516.000	303.000	15,00%	100%

Gli importi sopra indicati sono da intendersi puramente indicativi in quanto dipendenti da lavori le cui quantità sono, a priori, non esattamente

quantificabili, per cui detti importi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione. Tali variazioni non daranno ragione a richieste e/o pretese di nessun tipo da parte dell'Appaltatore.

Con riferimento alle modalità di qualificazione e di esecuzione delle suddette lavorazioni, si richiamano le disposizioni del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto e degli elaborati progettuali che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta e dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente.

Con il presente contratto l'Appaltatore ribadisce l'impegno, già espresso all'atto dell'offerta, ad acquisire, nell'ipotesi di esecuzione diretta, tutte le abilitazioni prescritte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n° 37 eventualmente necessarie all'esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, delle lavorazioni comprese nell'appalto, riconoscendo che l'impossibilità di esecuzione delle suddette opere per mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di risoluzione del contratto con diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa.

Con il presente contratto l'Appaltatore ribadisce l'impegno, già espresso all'atto dell'offerta, ad acquisire l'iscrizione, nell'ipotesi di esecuzione diretta della lavorazione relativa alla categoria OG12, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale" necessaria all'esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, di tale lavorazione, specificatamente indicata negli elaborati del progetto esecutivo,

riconoscendo che l'impossibilità di esecuzione della suddetta lavorazione per mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante, con diritto di questa al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa.

Art. 8

Nomina dell'esecutore

Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come imprenditore individuale (art. 34, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.), e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.

(oppure in alternativa)

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa _____, ad esso associata, con sede in: _____, Via _____, n. _____, (art. 34, comma 1, lett b e c, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.), così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del _____, che si allega al presente contratto. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto.

(oppure in alternativa)

Si dà atto che il soggetto aggiudicatario è l'associazione temporanea di Imprese costituita dall'Impresa _____ con sede _____ in _____ in qualità di mandataria/capogruppo e dalla/e Impresa/e _____ in qualità di mandante/i come risulta da _____ (art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) .

(oppure in alternativa)

Si dà atto che il soggetto aggiudicatario ha concorso all'appalto avvalendosi dei requisiti speciali dell'Impresa..... (in particolare dei requisiti.....) producendo tutta la documentazione richiesta dall'art. 49 D. Lgs 163/2006 s.m.i. e dal disciplinare di gara, ivi compresi la/le dichiarazione/i ed (ove del caso) il contratto in originale/in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresae l'impresa ausiliaria.....sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 9

Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via _____ n° _____ - _____.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10

Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente:

_____ . La persona, preventivamente riconosciuta dalla stazione appaltante, autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, è la seguente: _____, designazione che risulta dagli atti.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, effettuata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Si applica, in ogni caso, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.).

Art. 11

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà condurre i lavori secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 12

Disciplina e buon ordine del cantiere

La direzione dei cantieri, al fine del buon andamento delle lavorazioni, è regolata dall'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Art. 13

Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Contratto:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
3. il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
4. il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");

5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");

6. il D. L. n° 70 del 13 maggio 2011(c.d. Decreto Sviluppo), come convertito dalla Legge n° 106 del 12 luglio 2011;

7. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

8. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

9. norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

10. ogni successiva disposizione di legge e/o regolamento che debba applicarsi ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici;

L'appaltatore _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna altresì ad assicurare e garantire il tempestivo invio

dei contratti di subappalto e/o subcontratti ad ARTE Savona, recanti le clausole in materia di tracciabilità finanziaria, le clausole di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da ARTE Savona in data 17.03.2015 e di cui alla Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. tra la Prefettura, la Regione Liguria e gli enti aderenti sottoscritta da ARTE in data 18.09.2012 e la clausola relativa alla piena conoscenza e consapevolezza da parte del subappaltatore del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda www.artesv.it - e all'impegno di rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del subcontratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice Etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutta la normativa di cui al D. Lgs. n° 231/2001 e s.m.i. e, in proposito, dichiara di avere piena conoscenza e consapevolezza del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda www.artesv.it - e si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del contratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.

Art. 14

Adempimenti antimafia

(ove ricorra il caso di avvenuto rilascio della documentazione antimafia)

Si dà atto che non sussiste, salvo l'esito delle verifiche di cui al successivo art. 15,

nei confronti dell'affidatario dell'appalto (ovvero, ove del caso, nei confronti della ditta _____), alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dallo stesso Decreto Legislativo e s.m.i., acquisita agli atti con prot. n° _____ in data _____ e consistente in _____, parte integrante del contratto d'appalto, non materialmente allegata, conservata dalla Stazione Appaltante e controfirmata dalle parti.

(in alternativa - nel caso in cui le informazioni antimafia di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 non siano ancora pervenute ma ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del Protocollo)

Si dà atto che, in ottemperanza al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015, sono state richieste, in relazione alla ditta Aggiudicataria (ovvero, ove del caso, in relazione alla ditta _____) _____, al Prefetto di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e che, pur non essendo ancora pervenute tali informazioni, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del Protocollo, si procede comunque alla stipula del presente contratto. Resta fermo tutto quanto disposto dal successivo Art. 15.

Art. 15

Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto in data 17.03.2015 e Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti sottoscritta in data

18.09.2012

L'aggiudicataria dichiara di avere piena conoscenza del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 (di seguito detto "Protocollo di legalità") e dell'art. 8 della Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. tra le Prefetture, La Regione Liguria e gli Enti aderenti – consegnati all'Appaltatore - e di accettarne integralmente il contenuto come già dichiarato in sede di offerta.

A.R.T.E. Savona, in ottemperanza all'art. 2 del suddetto Protocollo di legalità e all'art. 8 della Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti, dovrà chiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro.

A.R.T.E. Savona in ottemperanza all'art. 2 del suddetto Protocollo di legalità e della vigente normativa dovrà acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal d. lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. "white list") istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, per i seguenti settori "sensibili" nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato:

- Trasporto di materiale a scarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ;

- Noli a freddo di macchinari;

- Fornitura di ferro lavorato;

- Noli a caldo;

- autotrasporti per conto terzi;

- Guardiania di cantieri.

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.L. n° 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni nella Legge n° 114 del 11.08.2014, i soggetti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 – per le attività elencate al comma precedente - procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti a operatori iscritti negli elenchi di fornitori (c.d. "white list") istituiti presso la Prefettura.

(Nel caso in cui le informazioni antimafia di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 non siano ancora pervenute ma ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del protocollo) A.R.T.E. dà atto che, in ottemperanza del succitato Protocollo di legalità, sono state richieste, in relazione alla ditta Aggiudicataria XXXXXXXXXX, al Prefetto di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

In ogni caso l'Appaltatore prende atto ed accetta che ai sensi di legge e del succitato Protocollo di legalità, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione Appaltante procederà alla revoca/annullamento dell'aggiudicazione con conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo,

trasmessi.

(Ovvero ove ricorra il caso) L'appaltatore ha comunicato che non potrà in essere affidamenti di cui all'art. 2 del suddetto Protocollo di legalità.

2) A.R.T.E. Savona ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011;

3) L'Appaltatore accetta che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà l'automatica revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e l'automatica risoluzione del vincolo. A tal fine A.R.T.E. ai sensi dell'art. 2 del citato protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici intimerà all'appaltatore - che si impegna sin d'ora ad adempiere - di far valere la risoluzione del subcontratto;

4) Nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al punto 3), si applicherà una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

5) L'Appaltatore riconferma la dichiarazione resa in sede di gara “di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale” e “di non essersi accordata e che non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara”.

6) L'Appaltatore si impegna a denunciare e a riferire tempestivamente alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione ad essa formulata – e anche nei confronti delle imprese subappaltatrici - prima della gara e/o affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

7) L'Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

L'inosservanza degli impegni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione del contratto.

8) L'Appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che abbiano partecipato autonomamente al bando di gara.

Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'appaltatore riconosce ed accetta che A.R.T.E. Savona non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno. In caso di violazione della presente clausola la Stazione Appaltante attiverà le procedure di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006. Al fine di non condizionare il

principio di concorrenza, detta clausola non riguarderà le categorie scorporabili e/o subappaltabili definite con l'acronimo "OS" dall'allegato A del d.P.R. 207/2010 a qualificazione obbligatoria ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. . . Nel caso di categoria specialistica indicata come categoria prevalente si applica il divieto.

9) L'appaltatore si impegna a presentare ai fini del pagamento di ogni stato avanzamento lavori dichiarazione di rispettare le norme che riguardano il collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà prima di ogni pagamento di provvedere alla verifica di detta dichiarazione.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

10) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

11) ARTE Savona si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti

della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai punti 10) e 11) l'esercizio della potestà risolutoria da parte di ARTE Savona è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 16

Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del citato D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. .

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 17

Subappalto

Il subappalto è regolato dalle norme di cui all'art. 118 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui all'art. 170 del Regolamento Generale.

A.R.T.E. non intende provvedere a corrispondere direttamente al

subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti tranne che nel caso di cui all'art 37, comma 11, ultimo periodo D. Lgs. 163/2006.

Art. 18

Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ai sensi della normativa di settore vigente.

Si applica, in ogni caso, a tutela dei lavoratori tutto quanto previsto agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Generale.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

A.R.T.E. Savona potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Art. 19

Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale

L'Appaltatore ha depositato:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) del Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art 89, comma 1, lett h del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con i contenuti riportati nell'allegato XV della stessa norma.

Il piano di cui sopra forma parte integrante del contratto di appalto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 proposte di modificazioni o integrazioni al piano di

sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, come previsto dall'art. 131, comma 4 , del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. .

Le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 della stessa norma, costituiscono causa di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore esonera A.R.T.E. Savona da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a :

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il

ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

La proprietà dei rifiuti è in capo all'appaltatore.

Art. 20

Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del _____ per cento dell'importo dei lavori, percentuale determinata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 123 del Regolamento Generale e del Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, mediante _____, rilasciata dalla società/istituto _____ per l'importo di Euro _____ (_____), e per tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

Tale garanzia è parte integrante del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 21

Polizze di assicurazione

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m., dell'art. 125 del Regolamento Generale e del Decreto Interm. 12.03.2004

n. 123, ha stipulato una polizza di assicurazione n. _____ in data _____

_____, resa con autentica notarile della firma del soggetto idoneo

alla stipula, che copre gli eventuali danni subiti da A.R.T.E. a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che

assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la società/istituto

....., con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.

L'assicurazione è contratta e le somme sono assicurate, secondo lo schema

tipo 2-3 e la Scheda tecnica 2-3 di cui al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123,

con le seguenti precisazioni:

Sezione A Partita 1 Opere € (importo di aggiudicazione)

Sezione A Partita 2 Opere preesistenti € 2.000.000,00

Sezione A Partita 3 Demolizione e sgombero € 500.000,00

Sezione B Massimale sinistro: € 500.000,00 (art. 125 D.P.R 207/2010)

Tale garanzia è parte integrante del contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri

di comunicazione previsti dal Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123 al fine di

assicurare la piena efficacia ed operatività delle coperture assicurative prestate

a garanzia del presente contratto di appalto.

Tutte le coperture dovranno essere conformi alle previsioni degli Schemi-tipo

del D. M. n. 123/2004, anche per quanto concerne, ove prevista, la clausola

che indica il Committente quale assicurato e dunque titolare in proprio del

diritto agli indennizzi.

A semplice richiesta del Committente l'appaltatore dovrà dimostrare, entro 5 giorni, di avere effettuato tutto quanto previsto dal contratto di assicurazione, in conformità agli Schemi-tipo, per l'effettiva sussistenza ed il mantenimento in efficacia delle coperture assicurative previste dal presente articolo; in difetto il Committente potrà sospendere i lavori per inadempimento dell'appaltatore; in ulteriore difetto per giorni 30 dalla sospensione il contratto sarà risolto di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore.

Art. 22

Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Sono parte integrante del contratto d'appalto, materialmente allegati i seguenti documenti firmati digitalmente in data 14/12/2015 dal Responsabile Unico del procedimento geom. Maurizio Noli:

- a) Capitolato speciale d'appalto;
- b) Elenco prezzi unitari manutenzione ARTE Savona;

Sono altresì parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione:

- a) Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
- b) Relazione Generale;
- c) Piano della sicurezza e di coordinamento;
- d) Piano Operativo di Sicurezza;
- e) Fascicolo dell'opera;
- f) cauzione definitiva a garanzia del contratto e la polizza di assicurazione

della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, prestate

dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente contratto

g) documento con cui viene indicata la persona designata a riscuotere

h) (ove rilasciata/esistente) _____ (documentazione

antimafia di cui all'art. 14 del presente contratto)

I documenti di cui ai punti b) e) sono firmati digitalmente in data 14/12/2015 e

al punto d) firmato digitalmente in data 07/03/2016 dal Responsabile Unico

del Procedimento geom. Maurizio Noli.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui

sopra, e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono

alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti

a sostegno di propri interessi.

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori

d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni

fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi

mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei

rapporti con A.R.T.E..

Art. 23

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore richiama espressamente e riconferma integralmente le

dichiarazioni di gara rese a corredo dell'offerta relative alla piena conoscenza

della natura e condizioni dell'appalto, di tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di tutti gli elaborati

progettuali, della situazione dei luoghi e economica nonché alla remuneratività

dell'offerta formulata, e con particolare riferimento a tutti gli elementi indicati

all'art. 106 comma 2 del Regolamento Generale.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 24

Programma di esecuzione dei lavori

L'esecuzione di ogni prestazione manutentiva è disposta con l'emissione di apposita Richiesta Esecuzione Lavori (R.E.L.), che verrà trasmessa all'Appaltatore.

Gli ordini per interventi urgenti potranno essere anticipati anche per le vie brevi, telefonicamente e/o via mail e l'esecuzione delle opere relative dovrà essere immediata.

Per tutti gli altri interventi, entro 48 ore dall'ordine, l'Appaltatore dovrà concordare e confermare per iscritto, anche tramite telefax/mail, i tempi di esecuzione delle prestazioni richieste, in relazione alla natura delle stesse, alla data di fine intervento assegnata sui R.E.L. ed alle lavorazioni già in esecuzione.

A tal riguardo l'Appaltatore dovrà "confermare" il programma degli interventi "prenotati" nel medio periodo e l'aggiornamento immediato del medesimo in esito a sopraggiunte urgenze con carattere di emergenza e priorità.

Gli operai ed i mezzi d'opera, da impiegare per gli interventi, saranno messi a disposizione dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettano.

È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare a mezzo telefax/mail, entro le ore

9.00 di ogni giorno e ogniqualvolta richiesto dalla D.L., la programmazione giornaliera degli interventi da eseguire e il personale impegnato.

Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o forniture di materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio, dovrà tempestivamente informare l'Azienda astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.

A lavori conclusi, entro 10 giorni dalla loro ultimazione, le Richieste Esecuzione Lavori verranno restituite all'Azienda, compilate nella facciata posteriore in forma analitica, con l'indicazione delle quantità eseguite delle singole lavorazioni, secondo gli elenchi prezzi di cui al precedente art. 6 e corredati da una bolla di lavorazione.

Detta documentazione dovrà contenere gli estremi del R.E.L., la descrizione dei lavori, il nominativo degli operai che hanno eseguito l'intervento e la relativa data, l'articolo di tariffa e la descrizione sintetica dei materiali usati, la firma datata dell'inquilino o custode o fiduciario; detta firma conferma solo l'avvenuta esecuzione dell'intervento e non esclude i dovuti controlli circa la buona esecuzione, l'entità e l'effettiva valutazione della prestazione.

La contabilità dei lavori sarà completata da:

- libretto delle misure;
- eventuale lista degli operai e dei mezzi d'opera nel caso in cui la D.L. disponga l'esecuzione dei lavori in economia;
- registro di contabilità sul quale verranno riportati gli importi degli interventi eseguiti mensilmente e raggruppati in stati di avanzamento;
- stato di avanzamento lavori, S.A.L. , emesso con cadenza bimestrale.

Art. 25

Occupazioni temporanee di suolo

L'autorizzazione per occupazione temporanea per gli impianti di cantiere, per l'installazione dei ponteggi e per i passaggi, nonché per la manomissione di suolo pubblico dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili e aree di privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

Le spese relative alle occupazioni e alle manomissioni sono a carico dell'Appaltatore.

A.R.T.E. conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui sopra, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore a A.R.T.E. per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

A.R.T.E. si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

Art. 26

Sospensioni o riprese dei lavori

La sospensione e ripresa dei lavori è disciplinata dagli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento Generale.

Art. 27

Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato dal programma di cui al precedente art. 24 può richiederne la proroga secondo quanto previsto dall'art. 159 Regolamento Generale.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine programmato e tenendo conto del termine di legge di 30 (trenta) giorni entro cui il Responsabile del Procedimento deve rispondere. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.

Art. 28

Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro,

dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 29

Danni nel corso dei lavori

Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento Generale, qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore si applica tutto quanto previsto

dall'art. 166 del Regolamento Generale; in particolare, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2 dell'art. 166 del Regolamento Generale, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 30

Variazioni al contratto e al progetto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Le variazioni e addizioni al contratto ed al progetto sono ammesse esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e agli artt. 161 e 162 del Regolamento Generale.

Ai sensi dell'art. 161 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., e agli artt. 161 e 162 del Regolamento Generale facendo riferimento ai prezzi dell'elenco prezzi allegato al presente contratto o secondo quanto precisato dall'art. seguente.

Art. 31

Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori o materiali non contemplati nell'elenco Prezzi Manutenzione ARTE Savona verranno determinati assumendoli dal

Prezzario regionale opere edili edito dalla Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria - Anno 2014 , con applicazione delle condizioni riportate nelle premesse dell'elenco Prezzi Manutenzione ARTE Savona suindicato . Qualora i lavori da eseguire non fossero contemplati nei suindicati elenchi si determineranno ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, in mancanza, si ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 163 del Regolamento Generale.

Si applica comunque tutto quanto previsto dall'art. 163 del Regolamento Generale.

Art. 32

Revisione prezzi

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, 5, 6 e 6 bis del medesimo art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

Art. 33

Anticipazione

Fatte salve eventuali successive modifiche di legge, ai sensi dell'art. 26 ter della Legge n° 98 del 9 agosto 2013, come modificato dall'art. 8, comma 3, D.L. 192/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2015, per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L 69/2013 e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione.

Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Art. 34

Pagamenti in acconto

Ai sensi degli artt. 141 e 143 del Regolamento Generale, nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore pagamenti in acconto, sulla base degli Stati d'Avanzamento Lavori redatti con cadenza bimestrale, in

base ai dati risultanti dai documenti contabili, Sull'importo netto progressivo delle lavorazioni verrà applicata la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori con l'applicazione di tutta la normativa vigente a tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

In caso di lavorazioni a carico degli assegnatari, dei condomini o di altri soggetti per i quali ARTE agisce in nome e per conto, su specifica indicazione della Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà fatturare i relativi importi a detti soggetti; il pagamento sarà effettuato comunque direttamente da ARTE Savona.

Art. 35

Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Si applica comunque tutto quanto previsto dagli artt. 6 e 143 del Regolamento Generale.

Art. 36

Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante _____ -.

Art. 37

Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi ai sensi della vigente normativa.

La misura degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 38

Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

Per ogni intervento richiesto all'Appaltatore la Direzione Lavori fisserà un termine di inizio e/o ultimazione delle prestazioni, da riportare sulla Richiesta Esecuzione Lavori. Qualora si riscontrassero manchevolezze e/o inadempienze alle prescrizioni contrattuali verranno applicate, nei confronti dell'Appaltatore, le penalità di cui al successivo art. 39.

La durata contrattuale di cui al presente appalto è fissata in giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

L'Appaltatore deve comunque completare tutti quegli interventi già ordinati e/o iniziati nei termini prescritti nei REL..

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 39

Penali

Nel caso in cui l'inizio e/o la conclusione di ogni singolo intervento non

avvenga nel rispetto delle tempistiche indicate sul relativo R.E.L. e/o quelle di cui al precedente art. 24- *Programma di esecuzione dei lavori* , per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'ammontare netto dell'importo delle lavorazioni relative alla prestazione eseguita in ritardo. La stessa penale verrà applicata nel caso in cui la documentazione di cui al precedente art. 24, necessaria per la puntuale redazione della contabilità, non venga consegnata nel termine dei 10 giorni decorrenti dall'ultimazione dei lavori.

Analogamente, anche nel caso di lavori iniziati nei termini prescritti, ma non condotti con continuità, in mancanza di specifica autorizzazione della D.L. verrà applicata la suddetta penalità per il numero di giorni nei quali i lavori rimarranno sospesi.

La mancata o ritardata segnalazione da parte dell'Appaltatore, dei lavori programmati per la giornata comporterà l'applicazione di una penale nella misura di cui sopra, applicata all'importo di tutte le lavorazioni eseguite in quella giornata.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante promuove l'avvio delle procedure previste dall'[articolo 136 del codice](#) contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

Tutte le penali sono pattuite con salvezza del risarcimento, in aggiunta, dell'eventuale maggior danno cagionato al Committente.

Si applica in ogni caso tutto quanto previsto dall'art. 145 del Regolamento Generale.

Art. 40

Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono disciplinate dagli artt. 190 e 191 del Regolamento Generale.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del Regolamento Generale.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi

dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Dpr 207/2010 sono stati oggetto di verifica.

Art. 41

Proprietà degli oggetti trovati

La proprietà degli oggetti trovati è stabilita secondo le disposizioni di cui all'art. 35 del C.G.A.

Art. 42

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Appaltatore, che è tenuto a gestirli in conformità al contratto ed al progetto, laddove se ne preveda il reimpiego, ed in ogni caso in base alla legge, anche ed in special modo per i profili di tutela ambientale.

Art. 43

Avviso ai creditori

A lavori ultimati A.R.T.E. Savona procede con l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del Regolamento Generale.

Art. 44

Conto Finale - certificato di collaudo

Il conto finale verrà redatto dalla D.L. entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 141 comma 3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è emesso dal Collaudatore entro sei mesi dall'ultimazione delle opere.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Sono a esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 224 del Regolamento Generale.

Art. 45

Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 46

Accordo bonario su riserve di importo notevole

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, A.R.T.E. seguirà la procedura di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Vengono fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione previste dalla vigente normativa e dagli artt. 15 e 19 del presente contratto.

Art. 47

Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati

a carico dell'Appaltatore e per decadenza dell'attestazione di qualificazione (art. 135 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.), o in caso di grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.), A.R.T.E. Savona attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le modalità e conseguenze di cui agli art. 138 e 139 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. .

Art. 48

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., saranno deferite al Giudice Ordinario, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Savona.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo.

Art. 49

Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori e di pubblicazione del bando

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del DPR 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli secondo le tariffe vigenti sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo e Risoluzione Min. Finanze 27 marzo 2002 n. 97/E.

Art. 50

Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, le spese generali di cui all'art 32 comma 4 del Regolamento Generale, già ricompresi nei prezzi dei lavori e gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

In particolare l'Appaltatore dovrà, tra l'altro, a propria cura e spese, organizzare gli interventi ordinati con i R.E.L. all'interno degli alloggi occupati dagli assegnatari, provvedendo in modo autonomo e con le procedure ritenute opportune ed efficaci ad avvisare in tempi congrui gli inquilini e a fissare con gli stessi gli appuntamenti necessari al fine di poter accedere, nel rispetto della vigente normativa, all'interno degli appartamenti per eseguire i lavori necessari.

Art. 51

Controlli dell'Amministrazione

A.R.T.E. rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le

rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 , e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento: geom. Maurizio Noli;

Responsabile dei lavori : geom. Maurizio Noli;

Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 151 Regolamento Generale):
geom. Nicolò Arimondo;

Direttore dei lavori (art. 148 Regolamento Generale):arch. Tiziana Diana;

Direttore Operativo: geom. Mauro Ariani;

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite da A.R.T.E. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 52

Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 lettera d) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e

s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Art. 53

Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, che si ritengono anche eventualmente prevalenti sulle norme del presente contratto.

Io sottoscritto _____ in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 11 comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006, così come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221, sarà conservato agli atti di A.R.T.E. e trasmesso all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

L'Appaltatore

L'Amministrazione

L'Ufficiale Rogante

Art. 54

Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto o comunque costituenti parte del contratto, e specialmente il Capitolato Speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto approvato con decreto n. _____ del _____, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre al contratto e al Capitolato Speciale, come pure i disegni e tutti gli altri elaborati allegati al contratto o comunque facenti parte dello stesso dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

Art. 12 - Disciplina e buon ordine del cantiere

Art. 15 - Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto in data 17.03.2015 e Convenzione per la gestione

associata della S.U.A.R. tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti sottoscritta in data 18.09.2012

Art. 17 - Subappalto

Art. 18 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

Art. 19 - Sicurezza e salute nel cantiere

Art. 22 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori

Art. 26 Sospensioni o riprese dei lavori

Art. 29 Danni nel corso dei lavori

Art. 31 Nuovi prezzi per lavori non previsti

Art. 38 Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

Art. 39 Penali

Art. 44 Conto finale – Collaudo

Art. 45 Difetti di costruzione

Art. 48 Controversie

Art. 50 Oneri a carico dell'appaltatore

Io sottoscritto _____ in qualità di Ufficiale Rogante ho ricevuto l'aggiunta di cui all'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'appaltatore dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le suddette clausole.

La doppia sottoscrizione digitale del documento è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e per specificamente approvare le clausole particolarmente onerose di cui all'art. 54 del presente contratto.

Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 7 marzo

2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

L'Appaltatore

L'Amministrazione

L'Ufficiale Rogante